



Ufficio Giudice Sportivo

Decisione n. GSP17004

Data: 22/09/2017

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Comunicazione della Segreteria Generale FISG del 14/09/2017 relativo all'incontro (9035) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Cotta Morandini (TO) il 09/09/2017 tra HC Valpellice U17 (070) e Foxes J. Academy Bolzano U17 (718).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

Perdita gara inflitte alla squadra dell' **H.c. Valpellice A.s.d. (070)** ai sensi degli Art.li 30 e 53 n. 2 del Regol. di Giustizia.

D) Motivazione:

H.c. Valpellice A.s.d. (070) preso atto che l'incontro di campionato nazionale U.17 tra H.C. Valpellice e H.C. Foxes Academy previsto per il 09.09.2017 non si è disputato per rinuncia esplicita da parte della società ospitante, a causa della mancata disponibilità di entrambi i campi di gioco (impianti di Torre Pelice e Torino) indicati dalla società H.C. Valpellice alla F.I.S.G. - come da regolamento - ad inizio stagione, nonché della pista ghiacciata dello stadio di Pinerolo, ai cui responsabili la società in questione si era anche rivolta pur di permettere lo svolgimento dell'incontro, come si evince dalle comunicazioni via e-mail di data 05 e 06.09.2017, inviate dalla società rinunciante ai competenti uffici della F.I.S.G.;

- considerato che l'addotta giustificazione e la conseguente richiesta di rinvio della disputa della partita non appare accoglibile, essendo dovere inderogabile delle società di garantire, durante lo svolgimento dell'intero campionato, la disponibilità di almeno uno dei due campi di gioco indicati al momento dell'affiliazione o riaffiliazione;
- ritenuto, pertanto, che la mancata disputa del predetto incontro sia addebitabile esclusivamente a responsabilità della società H.C. Valpellice e che pertanto non sia invocabile, nel caso in esame, l' 8 delle Norme Comuni 2017 – 2018, che disciplinando l'ipotesi del recupero della gara non disputata o sospesa, deve intendersi applicabile ai soli casi in cui la mancata disputa dell'incontro sia dipesa da causa non imputabile alla società che non si è presentata sul campo di gara per lo svolgimento dell'incontro di campionato;
- valutato, quindi, che debba essere decretata la sconfitta a tavolino per l'incontro in oggetto a carico della società H.C. Valpellice;
- considerato, peraltro, che la società in questione avrebbe inutilmente cercato – a sua detta - la disponibilità di un terzo impianto di gara e che si trattava del primo incontro di campionato, periodo in cui è anche plausibile che la società non fosse ancora adeguatamente organizzata, ritiene questo Giudice Sportivo, in applicazione dell'art. 53, n.2 del Reg. di Giust. e quindi in attenuazione dell'infliggenda pena complessiva, di non irrogare l'ulteriore sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 1.500,00, prevista ai sensi dell'art 7B) delle Norme Comuni 2017 – 2018.



- Ciò premesso, visti gli artt. 30 e 53, n.2 del Reg. di Giustizia

sancisce

la sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-5 a carico della società H.C. Valpellice.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra H.c. Valpellice A.s.d. (070).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi